

TITOLO DELLA PROCEDURA		
VERIFICA DEL RISPETTO DELLA LEGGE 220/2021		
CODICE	VERSIONE E DATA DI EMISSIONE	PAGINE
CK/AA/LL	01 DEL 30.01.2025	06

	FUNZIONE	DATA
EMITTENTE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	20.01.2025
APPROVATO DA	CONSIGLIO GENERALE	30.01.2025
REFERENTE DI PROCESSO	SEGRETARIO GENERALE	

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

VERSIONE, DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
N. 01 DEL 30.01.2025

Sommario

Premessa	3
Presidi procedurali	4
A. Identificazione, controllo e aggiornamento della Lista di esclusione	4
B. Flussi informativi	6
C. Monitoraggio	6
D. Comunicazione dell'attività svolta e dei rilievi	7
Aggiornamento della Procedura	7

Premessa

La presente procedura interna è stata redatta al fine di garantire il rispetto della Legge 9 dicembre 2021, n. 220¹ (di seguito “Legge”) recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, e delle relative Istruzioni emanate da Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF² (di seguito “Istruzioni”).

3

L'art.1 della legge n.220 del 9 dicembre 2021 dispone *“il divieto totale di finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine anti persona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse”*.

Ai sensi dell'art.2, comma 1 - lettera b, della medesima Legge per *“finanziamento”* deve intendersi *“ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari”*.

Ai sensi dell'art.1, comma 4, della medesima Legge i succitati divieti debbono essere rispettati dalle Fondazioni, nell'ambito dell'attività di investimento del proprio patrimonio, nel senso che *“è fatto divieto alle fondazioni ... di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1”*.

Ai sensi dell'art.2, comma 1 - lettera a, della medesima Legge tra le Fondazioni tenute al rispetto dei divieti sono ricomprese le Fondazioni di origine bancaria.

La più volte citata normativa impone alle Fondazioni di adottare idonei presidi procedurali per assicurare il rispetto dei divieti sopra indicati. Fondazione Cassa di Risparmio di Imola individua tali presidi nella procedura oggetto del presente documento, la quale ha lo scopo di definire le modalità operative per l'individuazione, la valutazione e la gestione del rischio di finanziamento, diretto o indiretto, delle società che svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona e di munizioni e submunizioni a grappolo. I presidi procedurali

¹ Legge 9 dicembre 2021, n. 220, Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 22-12-2021.

² Provvedimento di Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della Legge 9 dicembre 2021, n. 220. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.184 del 07-08-2024.

adottati sono stati definiti secondo un approccio *risk-based* e sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa della Fondazione.

La procedura si applica a tutte le attività della **Fondazione Cassa di Risparmio di Imola** che possono configurare una forma di finanziamento, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge, tra cui *“l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società”*.

All'applicazione della presente procedura e al rispetto della Legge e delle Istruzioni provvederà il **Segretario Generale** della Fondazione, a ciò espressamente delegato, il quale si avvarrà del supporto di **Nummus.Info S.p.a.** e dei gestori del patrimonio della Fondazione, sulla base delle indicazioni fornite da **ACRI – Associazioni di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa**.

Il **Segretario Generale** provvederà a dare attuazione alla presente procedura entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle Istruzioni. Il provvedimento che contiene le Istruzioni è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il 7 agosto 2024.

Presidi procedurali

- I. Per quanto concerne gli investimenti in **fondi chiusi** o in **fondi di fondi chiusi**, il Segretario Generale richiede a ciascuno dei gestori dei fondi di assicurare il rispetto della normativa direttamente ed eventualmente di richiedere la stessa assicurazione ai gestori nei quali il primo gestore investe. Per questa classe di investimenti non potrà essere utilizzato il criterio delle liste di esclusione (infra), ricadendo la responsabilità sul gestore coinvolto nelle scelte aziendali delle società partecipate. Considerando la natura e tempistica tipiche di questi investimenti, i gestori dei fondi dovranno fornire tali assicurazioni con frequenza almeno annuale.
- II. Per quanto concerne gli investimenti in società finanziarie non quotate, il Segretario Generale richiederà alle società stesse di assicurare il rispetto della normativa in relazione agli investimenti da esse eseguiti.
- III. Per quanto concerne gli investimenti liquidi (azioni quotate, obbligazioni di emittenti quotati ed OICR aperti) direttamente eseguiti dalla Fondazione, al fine di garantire il rispetto del divieto di finanziamento, il **Segretario Generale, con l'assistenza di Nummus.Info S.p.a.**, adotterà i seguenti presidi procedurali.

A. Identificazione, controllo e aggiornamento della Lista di esclusione

Come definito dall'articolo 4, comma 1 della Legge, il **Segretario Generale** è tenuto a consultare gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo. Ai fini dell'individuazione di una Lista di esclusione (di seguito “Lista”), la società **Nummus.Info S.p.a.** ha ad oggi selezionato le seguenti liste pubblicamente disponibili:

1. “Worldwide Investment in Cluster Munitions”, PAX, 2018: report che identifica una "Red Flag List" di produttori di munizioni e submunizioni a grappolo ([link](#)).

2. “Cluster Munitions and Anti-Personnel Mines Act 2008 Exclusions List”, 2023, ISIF (Ireland Strategic Investment Fund): lista di esclusione elaborata dal Fondo ISIF per l’attuazione del “Cluster Munitions and Antipersonnel Mines Act 2008”, che vieta l’investimento di fondi pubblici in aziende coinvolte nella produzione di mine antipersona e munizioni/submunizioni a grappolo, sia attraverso investimenti diretti che indiretti ([link](#)).
3. “Direct Investment Exclusion List”, 2023, ACC New Zealand: documento che include una lista di esclusione per le mine antipersona e una per le munizioni/submunizioni a grappolo. La prima lista individua i produttori di armamenti non conformi al Trattato di Ottawa e all’Anti-Personnel Mines Prohibition Act del 1998. La seconda lista riguarda i produttori non conformi alla Convenzione sulle munizioni a grappolo e al Cluster Munitions Prohibition Act del 2009 ([link](#)).

La selezione delle liste pubbliche è stata effettuata identificando fonti attendibili, ovvero informazioni disponibili online, provenienti da siti istituzionali o da organizzazioni riconosciute a livello internazionale, e che risultano sufficientemente aggiornate. Per la compilazione della Lista finale, **Nummus.Info S.p.a.** ha preso in considerazione anche database privati, informazioni presenti sui siti degli emittenti e qualsiasi altra informazione proveniente da fonti autorevoli.

La Lista, redatta secondo quanto sopra riportato, è accompagnata da idonea documentazione relativa alla procedura seguita per l’identificazione della Lista (Allegato 1) e al dettaglio dei coinvolgimenti degli emittenti presenti nella Lista stessa (Allegato 2).

La Lista viene sottoposta a un controllo mensile da parte di Nummus.Info S.p.a. per valutare eventuali modifiche derivanti dall’aggiornamento delle fonti o da segnalazioni seguite dalle opportune verifiche delle informazioni. La Lista può subire le seguenti modifiche:

- aggiunta di nuovi emittenti: qualora vengano raccolte prove documentate che confermino il coinvolgimento di emittenti, attualmente non inclusi nella Lista, nel settore delle mine antipersona e delle munizioni/submunizioni a grappolo;
- rimozione di emittenti esistenti: qualora siano disponibili prove documentate che attestino l’assenza di coinvolgimento degli emittenti inclusi nella Lista in tali settori.

Nummus.Info S.p.a. si impegna a comunicare mensilmente l’esito dei controlli effettuati sulla Lista e qualsiasi eventuale modifica che comporti un aggiornamento della stessa. Nummus.Info S.p.a. si impegna inoltre a fornire idonea documentazione a supporto degli aggiornamenti effettuati.

La Lista include ed includerà esclusivamente emittenti che abbiano emesso strumenti finanziari quotati, siano essi azionari o obbligazionari, identificabili mediante un codice ISIN specifico. Nel caso in cui la Fondazione investa in strumenti finanziari non quotati, verranno implementate procedure specifiche per la valutazione del rischio di coinvolgimento del destinatario dell’investimento in attività vietate. Tale valutazione del rischio comprenderà, ad esempio, l’analisi dell’attività esercitata, della sede legale e del luogo di operatività dell’emittente, con particolare attenzione ai soggetti situati in Stati che non hanno ratificato la Convenzione di

Ottawa del 3 dicembre 1997 e la Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008. Per gli investimenti in soggetti considerati dalla Fondazione a rischio elevato, verranno adottate misure di controllo rafforzate.

B. Flussi informativi

Per quanto concerne i flussi informativi, il **Segretario Generale** verificherà le dichiarazioni dei Gestori dei fondi chiusi, dei fondi di fondi chiusi e delle società finanziarie non quotate, nonché la Lista di esclusione fornita da Nummus.Info S.p.a. in relazione agli investimenti liquidi.

Le dichiarazioni e la Lista, accompagnate dalla valutazione del **Segretario Generale**, verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione per la revisione e l'approvazione. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esaminato la documentazione, delibererà sulla Lista di esclusione da adottare per la gestione del patrimonio.

Il **Segretario Generale** comunicherà formalmente la Lista approvata dal Consiglio di Amministrazione ai Gestori dei fondi chiusi, dei fondi di fondi chiusi e alle società finanziarie non quotate (di seguito "Gestori"). Inoltre, il Segretario Generale verifica direttamente la congruità di quanto presente negli investimenti diretti della Fondazione (c.d. patrimonio amministrato) rispetto alla lista suddetta.

Il **Segretario Generale** provvederà a comunicare ai Gestori la necessità dell'applicazione del divieto di finanziamento prevista dalla Legge, e conseguentemente comunicherà:

- 1) la Lista di esclusione e data di entrata in vigore;
- 2) l'obbligo di consultare la Lista di esclusione: i Gestori sono tenuti a consultare la Lista di esclusione, aggiornata periodicamente, prima di effettuare qualsiasi investimento;
- 3) l'applicazione del criterio del look-through per gli OICR nell'utilizzo della Lista di esclusione per la gestione del patrimonio del Fondo.

Richiederà inoltre ai Gestori di confermare per iscritto la ricezione della Lista e l'impegno ad applicarla nella gestione del patrimonio della Fondazione.

C. Monitoraggio

Il monitoraggio circa il rispetto delle prescrizioni legislative verrà eseguito dal **Segretario Generale** in base alle dichiarazioni annuali dei Gestori dei fondi chiusi, dei fondi di fondi chiusi e delle società finanziarie non quotate, nonché e al report trimestrale ESG redatto da Nummus.Info S.p.a., il quale conterrà una sezione specifica dedicata al controllo ex-post del rispetto della Legge 9 dicembre 2021, n. 220.

Qualora, sulla base della Lista tempo per tempo vigente, venissero riscontrati coinvolgimenti o violazioni della normativa, si procederà come segue:

- 1) Detenzione diretta
 - a. Il **Segretario Generale** contatterà immediatamente il gestore coinvolto, verificando il processo adottato dal Gestore per l'esclusione degli emittenti della lista.

- b. Verrà effettuato un confronto tra la Fondazione e il Gestore per valutare l'esistenza di informazioni affidabili che giustifichino la rimozione dell'emittente dalla Lista, confermando così l'investimento (l'onere della raccolta delle informazioni sarà carico del Gestore).
 - c. Qualora il coinvolgimento dell'emittente venga confermato, il Gestore dovrà procedere tempestivamente, e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi, alla dismissione dello strumento finanziario non conforme.
- 2) Detenzione indiretta tramite OICR
- a. Il **Segretario Generale** contatta immediatamente il Gestore coinvolto - oltre ad Eurizon SGR ove si tratti di gestore delegato del Fondo Eurizon Diversified Allocation Fund 2 – che verificherà la presenza dell'emittente all'interno dell'OICR.
 - b. Verrà effettuato un confronto tra la Fondazione e il Gestore per valutare l'esistenza di informazioni affidabili che giustifichino l'esclusione dell'emittente dalla Lista, confermando così l'investimento nell'OICR (l'onere della raccolta delle informazioni sarà a carico del Gestore).
 - c. Qualora il coinvolgimento dell'emittente venga confermato, il Gestore dovrà procedere alla dismissione dell'OICR entro 10 (dieci) giorni lavorativi.

D. Comunicazione dell'attività svolta e dei rilievi

Il **Segretario Generale** fornirà al Consiglio Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori nonché all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01 – per le rispettive competenze - una comunicazione annuale sull'attività svolta per garantire il rispetto della Legge e delle Istruzioni. La comunicazione annuale includerà una descrizione dettagliata delle attività svolte dalla Fondazione per garantire il rispetto del divieto di finanziamento, tra cui le procedure implementate, i controlli effettuati, le eventuali misure correttive adottate.

Nel caso in cui, in relazione agli investimenti effettuati, venga riscontrata una violazione del divieto, Il **Segretario Generale** comunicherà ai menzionati Organi gli esiti dei controlli e le misure correttive adottate.

Aggiornamento della Procedura

La presente procedura sarà soggetta a revisione e aggiornamento periodico, in relazione a eventuali modifiche legislative o regolamentari.